

### Estratto dal verbale della riunione di **GIUNTA**

#### <u>del 27 aprile 2023</u>

RIELLO Giuseppe	Presidente	PRESENTE
TOSI Paolo	Vice Presidente	PRESENTE
ARTELIO Paolo	Componente	PRESENTE
BALDO Nicola	Componente	PRESENTE
DE PAOLI Carlo	Componente	ASSENTE
FRANCHINI Giandomenico	Componente	PRESENTE
NICOLIS Silvia	Componente	ASSENTE
SALVAGNO Daniele	Componente	PRESENTE
	23	· NEOLINIE

Segretario: Scola Pietro - Vice Segretario Generale Vicario della Camera di

Commercio di Verona

Assistono: <u>Galeotto Simone e Guerrera Catia – Revisori dei conti.</u>

#### OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 75

Oggetto: <u>Determinazione provvisoria delle risorse per le politiche</u>

di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per

l'anno 2023: indirizzi alla dirigenza.



#### DELIBERA N. 75 del 27 aprile 2023

Determinazione provvisoria delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2023: indirizzi alla dirigenza.

#### La Giunta,

- vista la propria deliberazione n. 10 del 30 gennaio 2023, con la quale è stato approvato il PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione, elaborato in coerenza con il Programma pluriennale 2020-2024, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 18 del 24 ottobre 2019, e successivamente aggiornato con deliberazione n. 7 del 18 giugno 2020, e con la Relazione Previsionale e programmatica 2023, approvata dal Consiglio camerale con deliberazione n. 16 del 31 ottobre 2022;
- ricordato che, il 16 novembre 2022, è stato sottoscritto il contratto 2019÷2021 delle cd.
   "Funzioni locali", che ha modificato significativamente le modalità di costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
- richiamato, quindi, l'art. 79 del detto CCNL, rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione";
- visto, in particolare, il comma 1 del detto art. 79, a mente del quale "1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:
  - a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;
  - b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;
  - c) risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
  - d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.";

#### preso atto che:

- l'importo di cui alla lettera a) è stato determinato in € 399.516,80;
- l'importo di cui alla lettera b) in € 8.365,50;
- l'importo di cui alla lettera d) in € 22.559,03;



- preso atto che le disposizioni di cui alla lettera c), come evidenziato nella Relazione tecnicofinanziaria al fondo, che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante, non sono applicabili alle Camere di Commercio;
- visto, altresì, il comma 1-bis del detto art. 79, a mente del quale: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.";
- preso atto che l'importo di cui al punto precedente è stato quantificato, per l'anno 2023, in €
   17.741,25;
- determinate, pertanto, in € 448.182,58 le risorse che costituiscono la parte stabile del Fondo;
- visto l'art. 79, comma 2 del CCNL 16.11.2022, a mente del quale: "Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:
  - a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;
  - b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
  - c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;
  - d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999.";
- preso atto che:
  - > l'importo di cui alla lettera a) è stato, provvisoriamente, determinato in € 2.272,24 di cui € 1.078,36 rivenienti dai contratti di sponsorizzazione ed € 1.193,88 dalla frazione di RIA del personale cessato nel corso del 2022;



- ➤ l'importo di cui alla lettera b) è stato determinato in € 23.175,31;
- ➤ alla lettera c) si ritiene di poter destinare l'importo di € 255.000,00;
- ➤ la lettera d) è pari ad € 3.906,32;
- vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 11 del 21 dicembre 2016, di approvazione del Regolamento per la disciplina e la gestione dei contratti di sponsorizzazione, con la quale, all'art.
   13 comma 2, è stata confermata la destinazione, al Fondo per la produttività, di un importo pari, al massimo, al 30% di eventuali economie di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni;
- ritenuto, pertanto, di determinare nel 30% la percentuale di Ricavi da sponsorizzazione da destinare ad incremento del Fondo;
- preso atto che, in relazione alla lettera a) dell'art. 79, c. 2, possono essere destinate, alla componente variabile del Fondo incentivante, € 1.078,36, pari al 30% di quanto (3.594,53 euro) l'Ente ha ricavato, ad oggi, attraverso il ricorso alle sponsorizzazioni, come di seguito riepilogate:

DENOMINAZIONE	OGGETTO	COMPETENZA 2023	
Parco Natura Viva - Garda Zoological Park S.r.l.	sito internet istituzionale	€ 123,29	
Ghibli & Wirbel S.p.A.	sito internet istituzionale	€ 983,57	
Confcommercio Verona	sito internet istituzionale	€ 964,38	
Ance Verona Costruttori Edili	sito internet istituzionale	€ 279,45	
Apsa S.r.l.	sito internet istituzionale	€ 1.000,00	
Santo Passaia Furniture S.r.l.	sito internet istituzionale	€ 243,84	
	TOTALE	€ 3.594,53	

visto, altresì, il comma 3, del medesimo articolo 79, che prevede che "In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse



del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL" e preso atto che le risorse derivanti dall'applicazione di detto articolo risultano, complessivamente, pari ad  $\in$  6.046,01, di cui  $\in$  5.446,35 vanno ad incrementare il Fondo risorse decentrate ed  $\in$  599,67 sono destinate all'indennità di risultato delle P.O.;

- visto, infine, l'art. 79, comma 5, a mente del quale: "Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. [...]", importo determinato in € 22.177,35;
- considerato che, pertanto, le risorse variabili complessivamente destinabili provvisoriamente al Fondo risultano determinate in € 311.977,57;
- visto l'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017, che dispone che "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. [...]";
- preso atto che, detto vincolo, è richiamato all'art. 79, comma 6, del CCNL sottoscritto il 16 novembre 2022;
- considerato che, pertanto, l'importo 2016 da considerare come limite 2023 è pari ad € 621.600,91;
- considerato, altresì, che l'importo del Fondo 2023, determinato in base a quanto ai punti precedenti ed al netto delle somme da considerare al di fuori dei limiti di spesa, risulta pari ad € 657.860,06;
- preso atto che, pertanto, il Fondo come sopra determinato, deve essere ridotto di un importo pari ad € 36.259,15, cosicché, le somme provvisoriamente disponibili, per l'anno 2023, risultano pari ad € 723.901,00;
- vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 22 del 22 dicembre 2022, di approvazione del preventivo annuale 2023 e della relativa relazione;



- visto l'art. 13 comma 1 del D.P.R. 254/2005, con il quale si affida la gestione del budget direzionale ai dirigenti, nell'ambito delle competenze previste dal regolamento interno sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- visto l'art. 13 comma 2 del D.P.R. 254/2005, che prevede che l'effettivo utilizzo del budget direzionale sia disposto con provvedimento dirigenziale;
- vista la deliberazione della Giunta camerale n. 3 del 30 gennaio 2023, di ratifica della determinazione presidenziale d'urgenza n. 33 del 23 dicembre 2022, di approvazione del budget direzionale 2023;
- vista, altresì, la determinazione del Segretario Generale n. 554 del 23 dicembre 2022, con la quale sono state assegnate ai dirigenti le competenze in ordine all'utilizzo delle risorse del budget direzionale;
- vista la relazione tecnico-finanziaria alla composizione del Fondo che, allegata sub a) alla presente deliberazione, ne forma parte integrante, e fattone proprio il contenuto;
- visto l'art. 40-bis comma 1 del D.Lgs. 165/2001;
- visto il parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, chiamati ad esprimersi ai sensi dell'art. 8 c. 7 del CCNL 16/11/2022;
- visti i pareri, acquisiti agli atti, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 33,
   comma 3, del vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, nello specifico:
  - il parere favorevole di merito e fattibilità del Responsabile del Procedimento e del Vice Segretario Generale Vicario;
  - il parere finanziario contabile favorevole del Responsabile del Servizio Ragioneria;
  - il parere favorevole del Vice Segretario Generale Vicario, in ordine alla conformità del provvedimento alle disposizioni normative, statutarie e regolamentari vigenti;
- visto lo Statuto camerale approvato dal Consiglio con deliberazione n. 19 del 29 ottobre 2020;
- vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580;
- a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge,

#### **DELIBERA**

a) di destinare la somma di € 255.000,00 ad incremento delle risorse variabili, previste dall'art. 79, comma 2 lettera c) e "finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire



anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016";

- b) di stabilire nell'1,2% la percentuale, prevista dal comma 2, lettera b) dell'art. 79, del Monte salari 1997 da destinare ad incremento del Fondo, per un importo di € 23.175,31;
- c) di determinare, in base all'art. 79, comma 2, lettera a), provvisoriamente, in € 1.078,36 la somma, destinabile al Fondo per la produttività, riveniente dai ricavi derivanti, ad oggi, dalle sponsorizzazioni;
- d) di determinare, in base all'art. 79, comma 2, lettera a), in € 1.193,88, gli importi corrispondenti alla frazione di RIA e agli assegni ad personam, di cui al comma 3, lett. d) dell'art. 67 del CCNL 2016-2018, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, del personale comunque cessato nel corso del 2022;
- e) di dare atto che i risparmi dello straordinario dell'anno 2023, da portare in aumento del Fondo e da considerare fuori dal limite posto dal valore del 2016, risultano pari ad € 3.906,32;
- f) di determinare in € 5.446,35 le risorse di cui all'art. 79, comma 3, pari allo 0,22% del M.S. 2018;
- g) di determinare, complessivamente, in € 22.177,35 gli importi, una tantum, da destinare al fondo, in applicazione dell'art. 79, comma 5, per gli incrementi relativi agli anni 2021 e 2022, di vigenza del contratto;
- h) di determinare, pertanto, complessivamente, in € 311.977,57, le risorse variabili da destinare provvisoriamente ad incremento del Fondo dell'anno 2023, determinate secondo quanto previsto dall'art. 79 del CCNL Funzioni locali 2019÷2021;
- i) di autorizzare, quindi, il Segretario Generale a determinare provvisoriamente il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2023, tenendo conto delle indicazioni di cui ai punti precedenti;
- j) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Presidente (Dott. Giuseppe Riello)

Il Vice Segretario Generale Vicario (Dott. Pietro Scola)

Allegati: a) Relazione tecnico-finanziaria al Fondo;

b) Parere Collegio dei Revisori dei Conti.



# Relazione tecnico-finanziaria al Fondo per la contrattazione integrativa

(ex circolare MEF n. 25 del 19 luglio 2012, di applicazione dell'art. 40, comma 3-sexies del D.Lgs. n. 165/2001)

#### Modulo I- La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2023 viene costituito tenendo conto delle disposizioni previste dal CCNL Funzioni locali 2019-2021, siglato il 16 novembre 2022, che presenta alcune novità, rispetto alle previsioni dell'art. 67 del CCNL 2016-2018.

#### Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

In base a quanto previsto dall'art. 79, c. 1, del CCNL 2019-2021, rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione", "La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle sequenti risorse:

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;
- b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;
- c) risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.".

### Pertanto, sulla base di quanto sopra, nel Fondo confluiscono le seguenti risorse: **Art. 79 c. 1 lettera a):**

art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018: "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma



resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.", importo determinato in € **356.075,09**;

#### Art. 67, comma 2, CCNL 2016-2018:

<u>lettera a</u>): "Importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019", importo determinato in  **£ 9.484,80** ;

lettera b): "Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data", importo determinato in € 12.619,49;

<u>lettera c</u>): "importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno", importo determinato in  $\mathbf{\mathfrak{E}}$  21.337,42.

Pertanto, le somme determinate in applicazione del previgente regime contrattuale vengono determinate complessivamente in € 399.516,80.

#### Art. 79, c. 1, lettera b):

"un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5", importo determinato in € 8.365,50 (99 x 84,50);

#### Art. 79, c. 1, lettera c):

"risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale", disposizione che non è applicabile alle Camere di Commercio, per i motivi che si vanno ad evidenziare:

le nuove assunzioni presso le CCIAA sono attualmente possibili solo nel rispetto della programmazione dei fabbisogni e di due precisi vincoli contestualmente operanti:

- quello dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente (più eventuali resti inutilizzati anni precedenti);
- quello della **spesa potenziale massima**, vincolo che prevale sul primo, definita a partire dall'ultima dotazione di personale formalmente approvata; nel caso delle CCIAA si tratta di quella definita con il D.M. 16.2.2018.

In questo contesto, tutte le nuove assunzioni possibili per le CCIAA sono necessariamente già finanziate dal bilancio e non richiedono risorse aggiuntive (sia perché ci si limita a sostituire personale precedentemente in servizio, sia perché qualunque rimodulazione della dotazione di personale deve avvenire nel rispetto della spesa potenziale massima).

#### Art. 79, c. 1, lettera d):

"un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data", importo determinato in € 22.559,03:

#### Art. 79, comma 1-bis:

"A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a



carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.", importo determinato in € 17.741,25.

Quindi, tenendo conto di quanto sopra, le Risorse stabili vengono determinate, per il 2023, in € 448.182,58, di cui € 70.770,07 escluse dal limite.

#### <u>Sezione II – Risorse variabili</u>

Le risorse cd. variabili, caratterizzate da incertezza, eventualità e variabilità nel tempo e, pertanto, da determinare annualmente, vengono, nel 2023, innanzitutto, definite applicando l'art. 79, comma 2: "Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 21.05.2018;
- b) un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;
- d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999.".

Pertanto, sulla base di quanto sopra, nel Fondo confluiscono le seguenti risorse:

#### art. 79, c. 2 lettera a):

#### art. 67, comma 3, CCNL 2016-2018:

<u>lettera a)</u>: "risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001", importo provvisoriamente determinato in  $\mathbf{\in 1.078,36}$ ;

lettera d): "importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio", importo determinato in € 1.193,88;

#### art. 79, c. 2 lettera b):

"un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa", determinato in € 23.175,31;

#### art. 79, c. 2 lettera c):

"risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma



1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016", determinate in € 255.000,00;

#### art. 79, c. 2 lettera d):

"delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999", pari ad € **3.906,32**;

#### art. 79, c. 3:

"In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL", risorse pari, complessivamente, ad € 6.046,01, di cui € **5.446,35** vanno ad incrementare il Fondo risorse decentrate ed € 599,67 sono destinate all'indennità di risultato delle P.O.;

#### art. 79, c. 5:

"Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. [...]", importi determinati complessivamente in € 22.177,35.

Andando a dettagliare maggiormente quanto ai punti precedenti, possiamo evidenziare quanto segue:

#### art. 79, c. 2 lettera a) (art. 67, comma 3, lettera a) CCNL 2016-2018):

come previsto dalla deliberazione del Consiglio camerale n. 11 del 21 dicembre 2016, è stata inserita nel fondo la somma di € 1.078,36, pari al 30% di quanto (3.594,53 euro) l'Ente ha ricavato, ad oggi, attraverso il ricorso alle sponsorizzazioni, come di seguito riepilogate:

DENOMINAZIONE	OGGETTO	COMPETENZA 2023
PARCO NATURA VIVA - GARDA ZOOLOGICAL PARK S.R.L.	SITO INTERNET ISTITUZIONALE	€ 123,29
GHIBLI & WIRBEL S.P.A.	SITO INTERNET ISTITUZIONALE	€ 983,57
CONFCOMMERCIO VERONA	SITO INTERNET ISTITUZIONALE	€ 964,38
ANCE VERONA COSTRUTTORI EDILI	SITO INTERNET ISTITUZIONALE	€ 279,45
APSA S.R.L.	SITO INTERNET ISTITUZIONALE	€ 1.000,00
SANTO PASSAIA FURNITURE SRL	SITO INTERNET ISTITUZIONALE	€ 243,84
	TOTALE	€ 3.594,53



#### Art. 79, c. 2 lettera b):

"un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa".

Tale importo, già previsto dall'art. 15 c. 2 del CCNL 1.4.1999 e dall'art. 67, comma 4, del CCNL 2016-2018, risulta pari ad € 23.175,31, determinato dal seguente conteggio: M.S. anno 1997 (al netto quota relativa alla dirigenza) € 1.931.275,82 x 1,2% = 23.175,31;

#### Art. 79, c. 2 lettera c):

"risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; [...]."

In applicazione di quanto al punto precedente, anche sulla base della deliberazione n. 10 del 30 gennaio scorso, con la quale è stato approvato il PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione, elaborato in coerenza con il Programma pluriennale 2020-2024, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 18 del 24 ottobre 2019, e successivamente aggiornato con deliberazione n. 7 del 18 giugno 2020, e con la Relazione Previsionale e programmatica 2023, approvata dal Consiglio camerale con deliberazione n. 16 del 31 ottobre 2022, si ritiene di destinare, all'incentivazione del personale, l'importo complessivo di € 255.000,00, importo definito, pertanto, sulla base degli obiettivi assegnati alla struttura camerale.

Per quanto attiene ai risparmi della parte stabile 2022, essi non sono stati ancora quantificati, non essendo stata erogata la produttività relativa all'anno appena concluso.

#### art. 79, c. 3:

l'importo, pari ad € 5.446,35, deriva da seguente calcolo:

M.S. 2018 € 2.748.187 × 0,22% = 6.046,01

	ANNO 2021		ANNO
	Importo	%	2023
Totale risorse soggette a limite fondo risorse decentrate dei dipendenti anno 2021	655.443,12	90,08%	5.446,35
Stanziamento indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative anno 2021	72.167,09	9,92%	599,66
Totale	727.610,21	100%	6.046,01

#### Art. 79, c. 5:

l'importo, pari ad € 22.177,35 è determinato dal seguente conteggio:

importo di cui all'art. 79, c. 1, lett. b) per gli anni 2021 e 2022 =  $8.365,50 \times 2 = 16.731,00 + importo di cui all'art. 79, c. 3, per l'anno 2022 = <math>16.731,00 + 5.446,35 = 22.177,35$ .

#### Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017, che, all'art. 23 c. 2, statuisce che "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle



risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. [...]", non si deve procedere ad alcuna decurtazione, per le cessazioni dell'anno.

Al contrario, visto anche l'art. 79, comma 6, del CCNL, che fa esplicito rimando alla norma in oggetto, si rende necessario procedere ad una riduzione, di € 36.259,15, del Fondo determinato come sopra, al fine di adeguarlo all'importo netto dell'anno 2016, cioè comprensivo delle decurtazioni. Pertanto, il Fondo complessivamente disponibile risulta pari ad € 723.901,00, come meglio esplicitato nelle sezioni seguenti.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

RISORSE STABILI	€	448.182,58
RISORSE VARIABILI	€	311.977,57
Totale risorse - Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane (art. 67 CCNL 21.05.2018) parte stabile e parti variabili	€	760.160,15
Decurtazioni (differenza fra € 657.860,06 ed € 621.600,91)	€	36.259,15
TOTALE	€	723.901,00

### <u>Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale</u>

Le somme destinate ad impieghi di carattere permanente (progressioni economiche orizzontali, indennità di comparto, quota di risorse corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1), stimate, per l'anno 2023, in circa € 400.000,00, sono finanziate esclusivamente tramite ricorso alle risorse stabili (pari ad € 448.182,58), come previsto dal CCNL. Va, altresì, evidenziato che vi sono alcune indennità che, pur essendo, per loro natura e per previsione contrattuale, pagate dalle risorse variabili, rappresentano, in realtà, un onere stabile, la cui corresponsione deve, in ogni caso, essere assicurata. Ci si riferisce, in particolare, all'indennità delle ex III e IV qualifica, pari, annualmente, a circa 260,00 euro.

# Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Si riporta la tabella relativa al confronto fra l'anno 2022 e l'anno 2023:



	Fondo 2023	Fondo 2022	Fondo 2016 (per confronto)	Diff. 2023-2022
COSTITUZIONE DEL FONDO			,	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità				
Risorse storiche			261.255,04	
Unico importo consolidato 2003 (art. 31 c. 2 CCNL EE.LL. 02/2005 e art. 32)			251.026,32	
Incremento per riduzione stabile straordinario (art. 14 c. 1 CCNL EE.LL. 1/04/1999)			1.267,22	
Incremento per processi decentramento e trasferimento funzioni (art. 15 c. 1 Lett. L) CCNL EE.LL. 1/04/1999)			8.961,50	
Incrementi contrattuali			75.895,30	
Incrementi CCNL EE.LL. 10/2001, art. 4 cc. 1,4,5; 05/2006 art. 4 c.4; 04/2008 art. 8 c. 5, dichiarazione congiunta n.14 CCNL 2002-05 - n.1 CCNL 2008-09)			75.895,30	
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità			88.666,26	
R.I.A., assegni ad personam e salario anzianità personale cessato a far data dal 1° gennaio 2000 (art. 4 c. 2 CCNL EE.LL. 10/2001)			88.666,26	
Art. 79, c. 1 lettera a)  Art. 67, c. 1 CCNL 2016-2018: unico importo consolidato al netto delle risorse da destinare al pagamento dell'indennità di posizione e di risultato alle P.O. (€ 76.167,09)	356.075,09	356.075,09	425.816,60¹	
Art. 67 c. 2, lettera a) CCNL 2016-2018: importo pari ad € 83,20 per ogni unità di personale presente al 31/12/2015 (= 83,20 x 114)	9.484,80	9.484,80	0,00	
Art. 67 c. 2, lettera b) CCNL 2016-2018: rideterminazione PEO <sup>3</sup>	12.619,49	12.619,49	0,00	
Art. 67 c. 2, lettera c) CCNL 2016-2018: RIA personale cessato	21.337,42	18.367,96	0,00	2.969,46
UNICO IMPORTO DI CUI ALL'ART. 79 C. 1 LETT. A) CCNL 16.11.2022	399.516,80	396.547,34	425.816,60	2.969,46
Art. 79, c. 1 lettera b) Importo pari ad € 84,50 per ogni unità di personale presente al 31/12/2018 (= 84,50 x 99)	8.365,50	0,00		8.365,50
Art. 79, c. 1 lettera d) Rideterminazione PEO	22 550 02	0,00		22 550 02
Art. 79, c. 1-bis	22.559,03	0,00		22.559,03
Differenze B3-B1 e D3-D1  TOTALE RISORSE STABILI	17.741,25	0,00		17.741,25
	448.182,58	396.547,34	425.816,60	51.635,24



Risorse variabili				
Art. 79, c. 2 lettera a)				
Art. 67, c. 3 lettera a) CCNL 2016-2018: sponsorizzazioni	1.078,36	1.409,78	12.595,00	-331,42
Art. 67, c. 3 lettera d) CCNL 2016-2018: frazioni RIA personale cessato anno precedente	1.193,88	1.594,54		-400,66
Art. 79, c. 2 lettera b)				
1,2 % del monte salari dell'anno 1997 (1,2% x 1.931.275,82)	23.175,31	23.175,312	23.175,31	0,00
Art. 79, c. 2 lettera c)	255.000,00	255.000,003	253.283,00	0,00
Art. 79, c. 2 lettera d))				
Risparmi straordinario anno precedente	3.906,32	11.193,384	3.503,57	-7.287,06
Art. 80, c. 1				
Economie fondi anni precedenti	0,00	22.095,345	53.218,99	-22.095,34
Art. 79, c. 3				
0,22% del M.S. 2018	5.446,35			5.446,35
<b>Art. 79, c. 5</b> Importi di cui al c. 1 lettera b) anni 2021 e 2022 e c. 3 anno 2022	22.177,35			22.177,35
TOTALE RISORSE VARIABILI	311.977,57	314.468,35	345.775,87	-2.490,78
di cui escluse dal limite	31.530,02	33.288,72		
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione				
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	448.182,58	396.547,34	425.816,60	51.635,24
Risorse variabili	311.977,57	314.468,35	345.775,87	-2.490,78
Totale risorse Fondo sottoposto a certificazione	760.160,15	711.015,69	771.592,47	49.144,46
di cui soggette al limite	657.860,06	655.622,68		
di cui escluse dal limite	102.300,09	55.393,01		
<b>FONDO ANNO 2016</b> (al netto dei risparmi, delle decurtazioni, degli importi fuori dal limite e dello stanziamento p.o.)	621.600,91	621.600,91		
Decurtazioni	-36.259,15	-34.021,77	-17.101,91	-2.237,38
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	723.901,00	676.993,92	754.490,56	46.907,08

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il riferimento, per il 2022, è all'art. 67, comma 4, del CCNL 2016-2018
 <sup>3</sup> Il riferimento, per il 2022, è all'art. 67, comma 5, lettera b) del CCNL 2016-2018
 <sup>4</sup> Il riferimento, per il 2022, è all'art. 67, comma 3, lettera e) del CCNL 2016-2018
 <sup>5</sup> Il riferimento, per il 2022, è all'art. 68, comma 1, del CCNL 2016-2018



## Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

<u>Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione</u>

Attualmente, esistono, nella contabilità dell'Ente, tre conti, il 321007 denominato Retribuzione accessoria - indennità fisse, il 321006 denominato Retribuzione accessoria - indennità variabili, in cui sono state stanziate le somme necessarie al pagamento del salario accessorio del personale dell'Ente, ed il 321008, denominato Retribuzione di posizione e di risultato delle P.O..

### <u>Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato</u>

Già mensilmente, i dati relativi alle somme del salario accessorio, rivenienti dai tre conti citati, il 321006, il 321007 ed il 321008, sono scaricate in contabilità dal programma di gestione degli stipendi e vi è, pertanto, un controllo sulle somme erogate.

Alla chiusura dell'esercizio, per determinare esattamente le somme a saldo da accantonare, destinabili alla produttività, viene detratto, dal Fondo approvato, l'importo che è stato già destinato complessivamente, nell'anno, al pagamento delle somme di cui al punto precedente. In tal modo, dopo il pagamento del saldo della produttività, si determinano, automaticamente, anche i risparmi da destinare al Fondo dell'anno successivo, che generano una sopravvenienza attiva nell'anno di competenza.

### <u>Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo</u>

Per quanto riguarda la copertura finanziaria del Fondo, pari, complessivamente ad € 723.901,00, in fase di predisposizione del Preventivo annuale, nei due conti, il 321006 - Retribuzione accessoria - indennità variabili ed il 321007 - Retribuzione accessoria - indennità fisse, è stata complessivamente stanziata la somma di € 709.155,17. Pertanto, con determinazione del segretario generale n. 224 del 12 aprile scorso, si è proceduto ad una variazione, per incrementare lo stanziamento del conto 321007, dell'importo di € 17.741,25, di cui all'art. 79, comma 1-bis, previsto, in fase di predisposizione del Preventivo annuale 2023, nel conto 321000 - Retribuzione ordinaria, cosicché i due conti risultano, ad oggi, più che capienti per il pagamento delle indennità fisse e variabili e della produttività individuale, legata al raggiungimento degli obiettivi del Piano della performance.

Per quanto attiene agli oneri previdenziali e fiscali, le allocazioni nei rispettivi conti di costo risultano più che sufficienti a garantire la copertura degli oneri medesimi.

# PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SULLA COMPATIBILITÀ DEI COSTI RELATIVI ALLA COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ ANNO 2023

Oggi, 26 aprile 2023, si è riunito, in videoconferenza, il Collegio dei Revisori, nelle persone dei sottoscritti Rosaria Chizzini, Catia Guerrera e Simone Galeotto, per esprimere il parere sulla compatibilità dei costi relativi alla costituzione provvisoria del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2023.

Il Collegio prende visione della proposta di deliberazione della Giunta relativa alla determinazione provvisoria del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2023 (indirizzi per la dirigenza) e della relativa relazione tecnico-finanziaria e dà atto:

- che i summenzionati documenti sono stati trasmessi allo scrivente Collegio per il controllo di compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio giusto art. sensi dell'art. 8 c. 7 del CCNL 2019-2021, sottoscritto in data 16 novembre 2022;
- che nella relazione tecnico finanziaria risultano illustrati i criteri relativi al procedimento di calcolo adottato per stabilire le risorse decentrate stabili e variabili, per gli importi di seguito specificati:

#### RISORSE STABILI

#### Art. 79 c. 1 lettera a)

art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018: "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al periodo confluiscono nell'unico precedente consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi."

#### art. 67, comma 2, CCNL 2016-2018

Lettera a): importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019

9.484,80

Lettera b): importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data

12.619,49

Lettera c): importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità ed agli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità

21.337,42

#### Art. 79 c. 1 lettera b)

"un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5"

8.365,50

#### Art. 79 c. 1 lettera d)

"un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data"

22.559,03

#### Art. 79 c. 1-bis)

"A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3."

17.741,25

TOTALE RISORSE STABILI

448.182,58

#### RISORSE VARIABILI Art. 79, c. 2 lettera a)

#### art. 67, comma 3, CCNL 2016-2018:

lettera a): "risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001"

lettera d): "importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio"

#### Art. 79, c. 2 lettera b)

"un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa"

#### Art. 79, c. 2 lettera c)

"risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016",

#### Art. 79, c. 2 lettera d)

"delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999"

#### Art. 79, c. 3

"In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL"

1.078.36

1.193,88

23.175.31

255.000,00

3.906,32

5.446,35

#### Art. 79, c. 5

"Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. [...]"

2023. [...]" 22.177,35 TOTALE RISORSE VARIABILI 311.977,57

<u>TOTALE FONDO</u> <u>760.160,15</u>

Fondo al netto importi fuori dal limite (per confronto con anno

2016)

657.860,06

Fondo 2016 (al netto P.O.)

621.600,91

Decurtazioni

36.259,15

#### TOTALE RISORSE DISPONIBILI

723.901,00

• che, pertanto, il totale delle risorse destinate al Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane alla produttività per l'anno 2023 ammonta ad € 760.160,15=, da cui bisogna detrarre la somma di euro 36.259,15= quale differenza con il fondo 2016. Conseguentemente, il Fondo disponibile ammonta ad euro 723.901,00=;

• che i criteri di determinazione delle risorse stabili e variabili risultano illustrati nella relazione tecnica, allegata alla deliberazione di costituzione del fondo, e che gli stessi tengono conto delle norme contrattuali.

Per quanto attiene alle somme di € 9.484,80 e 12.619,49, già previste dall'art. 67 c. 2 lettere a) e b) del CCNL 2016-2018 e richiamate dall'art. 79, c. 1, lettera a) del CCNL 2019-2021; di € 8.365,50, prevista dall'art. 79, c. 1, lettera b) del CCNL 2019-2021; di € 22.559,03, prevista dall'art. 79, c. 1 lettera d) del CCNL 2019-2021; di € 17.741,25, prevista dall'art. 79, c. 1-bis del CCNL 2019-2021, il Collegio dà atto che, secondo le disposizioni contrattuali vigenti, le stesse somme vanno considerate fuori dal limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017.

Ciò premesso, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del Fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2023.

Per quanto attiene alla copertura finanziaria, infine, il Collegio attesta che l'importo del Fondo trova capienza negli stanziamenti esistenti nel mastro "Competenze al personale" ed, in particolare nei conti 321006 – Retribuzione accessoria – Indennità variabili e 321007 - Retribuzione accessoria – Indennità fisse.

Verona, 26 aprile 2023

#### IL COLLEGIO DEI REVISORI

Rosaria Chizzini

CHIZZINI ROSARIA Firmato digitalmente da CHIZZINI ROSARIA Data: 2023.04.27 14:54:18 +02'00'

Simone Galeotto

Catia Guerrera